

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000117

DATA: 10/06/2019 14:55

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE

DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Vagnini Claudio in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Natalini Nicoletta - Direttore Sanitario Con il parere favorevole di Carlini Stefano - Direttore Amministrativo

Su proposta di Alberto Fabbri - MO AFFARI ISTITUZIONALI E DI SEGRETERIA che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

• [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE
- UO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DSP
- DIPARTIMENTO DIREZIONE ASS ZA OSPEDALIERA
- DAI DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
- DIREZIONE DISTRETTO SUD EST
- DAI DIPARTIMENTO RADIOLOGIA
- DAI DIPARTIMENTO DI MEDICINA
- DAI -DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
- DIREZIONE DISTRETTO OVEST
- UO SERVIZIO COMUNE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
- UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
- UO SERVIZIO COMUNE ECONOM E GEST CONTRATTI
- UO SERVIZIO COMUNE TECNOL DELLA COMUN E INFORM
- UO SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNE E DEL CONTENZIOSO
- UO SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI
- UO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUO
- DIPARTIMENTO INT LE PREVENZIONE E PROTEZIONE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA
- UO DIREZIONE ATTIVITA VETERINARIE
- UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
- UO FARMACEUTICA OSPEDALIERA
- UO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DAISM-DP
- DIPARTIMENTO ASS INT SALUTE MENTALE DP
- DAI DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
- DAI DIPTO BIOTECNOLOGIE -TRASFUSIONALE E DI LABORATORIO
- DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
- DIREZIONE DISTRETTO CENTRO NORD
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTI:

File

DELI0000117_2019_delibera_firmata.pdf

DELI0000117_2019_Allegato1.docx:

DELI0000117_2019_Allegato2.pdf:

Firmato digitalmente da

Carlini Stefano; Fabbri Alberto; Natalini Nicoletta; Vagnini Claudio

Hash

7605214DE4F5AD5EB23D7780C9CB100E 79801509FE5E49592FD685A99C7DA59F C58051B908AD052674AAB97604C010958 6F70098A3FE5CB7D90E5EC72D055B08 E39AA299A5F0B8889926008B5BD91D619 F24126EB896DD39D1449ACED1B862BB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Dirigente del M.O. Affari Istituzionali e di Segreteria, sentito il Referente aziendale del "Programma 5 - "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo" del Piano regionale Tabagismo", che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento, di cui è trascritto integralmente il testo:

"Viste le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Delibera del Direttore generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 74 del 20.03.2009 ad oggetto:" Nomina componenti articolazione funzionale denominata "Gruppo Progetto Territorio senza fumo" - di cui alla Delibera di Giunta Reg.le E-R n.2008/844 dell'11.06.2008";
- Legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- DPCM 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 Marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 "Tutela della salute dei non fumatori";
- DPCM 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
 " Regolamento di attuazione dell'articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 "Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 "Legge finanziaria 2005";
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) "Modifiche al sistema penale";
- L.r. n.21/84 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e s.m.i.:
- L.r n. 17/2007 "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo" e s.m.i.;



• Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 "Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo";

Considerato che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2014-2018 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
- il Piano Sociale e Sanitario regionale 2017-2019 sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell'abitudine al fumo;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 della Regione Emilia-Romagna ribadisce quale obiettivo generale del piano la prevenzione di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari, annoverando la prevenzione del tabagismo tra gli obiettivi specifici per l'implementazione di ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo (tra cui gli ospedali e i servizi sanitari);
- la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e
 nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme
 integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
- a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
- b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo e ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

Visto inoltre il Dlgs n.6/2016 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE" ed in particolare l'art.24 che modifica l'art.51 della L.n.3/2003 in materia di divieto di fumo;

Vista la L.R n.9/2016 "legge Comunitaria regionale per il 2016" ed in particolare gli artt. 47,48 e 49 che modificano la I.r 17/2007 così conformandola alla normativa soprarichiamata;

Richiamata la precedente Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 231 del 26/07/2012 "Approvazione del Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo";

Ritenuto necessario, in ragione dei citati interventi legislativi, procedere alla modificazione del suddetto Regolamento aziendale, adeguandolo alla evoluzione normativa nazionale e regionale al fine di dare effettiva applicazione a quanto ivi previsto a tutela del diritto alla salute;

Richiamata la determina del Direttore del Servizio di Assistenza Territoriale della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 6117 del 2/05/2018 ad oggetto:



"Approvazione schema di Regolamento aziendale sul divieto di fumo in applicazione della L.R. 9/2016" con la quale viene approvato uno schema – tipo di regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia oltre ad esempi di cartellonistica da apporre nei luoghi indicati dal Regolamento, a cura delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna;

Vista la nota a firma del Direttore della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna prot. 371828 del 25/2/2018, acquisita agli atti del PG con n. 29869 del 23/05/2018 con la quale viene trasmessa il sopra citato provvedimento invitando le Aziende e gli Enti del SSR a modificare i propri regolamenti in materia adeguandoli a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali;

Precisato che i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda USL hanno l'obbligo di comunicare formalmente al Responsabile Aziendale del "Programma 5 - "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo" del Piano regionale Tabagismo" la loro cessazione da tale incarico al fine di consentire alla Direzione l'adozione degli atti di sostituzione dello stesso nella nomina ai sensi della normativa sul divieto di fumo;

Vista la nota PG 16299 del 20/03/2019 ad oggetto: "Invio proposta di delibera recante "Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" per consultazione preventiva con RLS" a seguito della quale il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione, al fine di assicurare la preventiva consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art.4 LR 17/2007 recante "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo", co.2 lett.b), come modificato dalla LR 9/2016 trasmette loro il Regolamento di cui trattasi;

Dato atto pertanto che è stato assicurato il confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in ossequio a quanto previsto dalla sopra citata legge regionale;

Visto pertanto il "Regolamento aziendale sul divieto di fumo" e i relativi esempi di cartellonistica allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento come modificato alla luce delle indicazioni regionali di cui alla Direttore del Servizio di Assistenza Territoriale della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 6117 del 2/05/2018 ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento aziendale sul divieto di fumo in applicazione della L.R. 9/2016;

Valutato pertanto opportuno, in ragione delle modificazioni, integrazioni e variazioni rese necessarie dall'adeguamento alla normativa in materia, procedere alla sostituzione integrale del precedente Regolamento aziendale, approvato con la sopra citata deliberazione n. 231 del 26/07/2012, con il Regolamento ed i relativi allegati al presente provvedimento anche al fine di facilitare da un lato la conoscibilità di quanto previsto agli utenti, dall'altro l' applicazione uniforme da parte degli operatori coinvolti;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Dirigente proponente;



Delibera

- 1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il "Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" ed allegata cartellonistica parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento sul divieto di fumo", sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento di cui alla delibera n. 231 del 26/07/2012 provvedendo contestualmente alla sua revoca;
- 3. di stabilire altresì che i Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda Usl di Ferrara, in virtù dei compiti loro affidati, provvedano obbligatoriamente ai seguenti incombenti:
 - trasmettere al Responsabile Aziendale del "Programma 5 "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo" del Piano regionale Tabagismo" copia della designazione formale dei soggetti (agenti accertatori) cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le infrazioni, nonché tutte le variazioni dei nominativi degli stessi a seguito di loro cessazione in tale funzione;
 - fornire agli agenti accertatori designati tutti gli strumenti idonei per ottemperare agli obblighi di legge sul divieto di fumo (quali l'elenco delle funzioni dei medesimi, le coordinate del conto corrente bancario, i verbali di accertamento della infrazione etc., le norme di riferimento etc.);
- 4. di stabilire inoltre che i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda USL comunichino formalmente al Responsabile Aziendale del "Programma 5 "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo" del Piano regionale Tabagismo" la loro cessazione da tale incarico al fine di consentire alla Direzione l'adozione degli atti di sostituzione dello stesso nella nomina ai sensi della normativa sul divieto di fumo;
- 5. di dare mandato all'Urp aziendale di aggiornare la cartellonistica in argomento e di inviarla agli Uffici Segreteria dei Sigg.ri Dirigenti Responsabili delle Strutture ed Edifici dell'Ausl di Ferrara di cui all'allegato affinchè possano dare disposizioni per assicurare la capillare diffusione in tutti gli Uffici e aree perimetrali dei locali in uso da parte dell'Ente;
- 6. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
- 7. di disporre che il presente Regolamento sia posto in pubblicazione a carico della Struttura proponente nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione Trasparente".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Alberto Fabbri

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCSS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCSS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate; f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Divieto di fumo

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

La disciplina statale ha individuato in modo preciso le aree esterne in cui si applica il divieto di fumo. La legge regionale n. 9/2016, di modifica alla L.R. n. 17/2007 ha recepito tali indicazioni. Quindi, il divieto di fumare si applica anche:

- nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari;
- in tutte le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis

della legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri).

Tali aree e pertinenze sono appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica.

È vietato fumare inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

In osservanza del principio di precauzione si invita inoltre a non utilizzare nei luoghi precedentemente citati la sigaretta elettronica (c.d. e-cig) e prodotti a tabacco riscaldato e non combusto e dispositivi analoghi disponibili sul mercato.

Art. 4 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito secondo i seguenti criteri:

- per i Presidi Ospedalieri al Direttore di Presidio;
- per le altre strutture al Direttore o Responsabile che abbia complessivamente la gestione di una quantità maggiore di spazi assegnati in uso esclusivo rispetto a tutte le altre articolazioni organizzative presenti nello stabile, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente alla Direzione Sanitaria.
- I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:
- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, nonché le pertinenze esterne, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2007, così come modificato dalla L.R. n. 9/2016, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento;
- c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, I 'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;

- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 - Agenti accertatori

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dai Responsabili delle strutture o dall'Azienda come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo. In particolare :

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (allegato al presente regolamento), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore).

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Servizio Comune Gestione del Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81: al trasgressore viene consegnato uno stampato contenente le coordinate del c/c bancario dell'Azienda su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Ulteriori modalità di pagamento che verranno attivate in adempimento ad obblighi normativi, saranno consultabili in apposita sezione sul sito aziendale.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia: a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;

- b) una copia viene trasmessa tempestivamente all'U.O. Economico Finanziaria dell' Azienda USL, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
- c) una copia viene conservata presso l'Ente in cui è stata accertata la violazione.

Art. 7 - Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191). In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età:
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:

da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art. 9 - Rapporto

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

questa prospettiva, se l'Agente accertatore. nell'arco del In breve predisporre l'inoltro del rapporto all'Ufficio amministrativo necessario dell'Azienda USL presso il Dipartimento di Sanità Pubblica che è competente accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione. già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Ufficio amministrativo dell'Azienda USL competente, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda USL, secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

Entro il 30 gennaio di ogni anno l'Azienda Usl di Ferrara, con nota predisposta dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e sottoscritta dal Direttore Generale presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

Art. 10 - Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, e successive modifiche, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

Art. 11 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo.

Art. 13 - Decorrenza.

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il regolamento di cui alla delibera n. 231 del 26/07/2012.

Art. - 14 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.

Verbale di sanzione



Azional onia damana zoda di ronala
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N
Oggi alle ore nei locali
ha accertato che il/la Sig./Sig.ra
ilresidente a
n
□ ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51 Legge 3/2003 e successive modifiche e Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 in quanto fumava all'interno di, locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto
□ ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'articolo 3 della L.R n. 17/2007 e successive modifiche, in quanto fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto
□ ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51, comma 1-bis della Legge 3/2003, come recepite dalla L.R. n. 17/2007, e successive modifiche, in quanto fumava in una pertinenza esterna di una struttura universitaria ospedaliera, presidio ospedaliero, IRCSS pediatrico, o in una pertinenza esterna di un reparto di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria di una struttura universitaria ospedaliera o di un IRCSS, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto
Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:
L'illecito suddetto, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, può essere estinto eseguendo il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal giorno della contestazione o della notificazione, di EURO
Il pagamento si effettua mediante versamento su c/c postale 10438448 o su c/c bancario aperto presso la Tesoreria "Intesa San Paolo di Bologna" codice IBAN: IT12Y0306902477100000046060.
Copia del presente verbale sarà trasmessa assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti, all'Ufficio amministrativo presso il Dipartimento Sanità Pubblica.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, entro 30 giorni dalla notificazione del presente verbale, l'interessato può presentare al Direttore Generale dell'Ausl di Ferrara scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. L'Autorità adita determina con ordinanza l'entità della sanzione, oppure, se riconosce infondato il presente accertamento, ordina l'archiviazione degli atti.
RELATA DI NOTIFICA Il presente processo verbale viene notificato: — mediante consegna a mano a:
II trasgressore
□ mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R.
Il verbalizzante

NOTIFICAZIONI

Trattandosi di persona soggetta a potestà/tutela, la violazione viene notificata/contestata anche al/alla Sig./Sig.ra

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO




DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO, ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE

NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI E NELLE PERTINENZE ESTERNE

> DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO, ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e Integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO, ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e Integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA